

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 285

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, CASOLI, COCCIU e
AGNELLI Arduino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1992

Adeguamento dei massimali relativi ai prestiti dei soci alle
cooperative

ONOREVOLI SENATORI. — La raccolta di finanziamento sociale nelle cooperative è regolata dalle norme dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Tale disciplina fissa un limite massimo di prestito conferibile da ciascun socio nella misura di dieci milioni, elevati a diciassette milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

L'inadeguatezza degli importi suddetti è indubbiamente imputabile alla svalutazione monetaria degli anni trascorsi, ma è d'altra parte aggravata dall'accresciuta esigenza che l'impresa cooperativa ha di potenziare gli unici strumenti di autofinanziamento di cui dispone: il capitale sociale, soggetto anch'esso ai limiti di legge (sia per quanto riguarda l'ammontare di quota sottoscrivibile da ciascun socio, sia per quanto riguarda la remunerazione), e appunto il prestito sociale. Infatti alle cooperative è preclusa la possibilità di emettere obbligazioni e di dotarsi della strumentazione di autofinanziamento a cui possono, invece, ricorrere le società di capitali.

Due aspetti qualificano in modo peculiare il prestito sociale alle cooperative e lo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

differenziano da altre forme di tutela del risparmio: l'utilizzazione del prestito da parte della cooperativa per il conseguimento dei propri fini sociali e la partecipazione dei soci alla gestione di tali somme.

Per quanto riguarda il primo aspetto, i depositi dei soci nelle cooperative vengono impiegati direttamente a fini produttivi. Infatti la disciplina legislativa vieta che siano destinati a fini speculativi e che siano volti a finanziare operazioni estranee all'attività e agli obiettivi propri della cooperativa. Attraverso il prestito sociale, la cooperativa può pagare meno interessi passivi, aumentare la propria solidità economica ed avere in questo modo la possibilità di effettuare nuovi investimenti. Ci pare peraltro che anche il secondo aspetto rivesta un particolare rilievo: ogni socio ha diritto di partecipare alle scelte di utilizzazione dei prestiti da parte della cooperativa, verificando di persona come i soldi vengano impiegati.

Proponiamo pertanto di elevare gli attuali limiti di prestito conferibile da ciascun socio, rispettivamente, da dieci milioni a

venti milioni e da diciassette milioni a quaranta milioni.

Consci della attuale grave situazione finanziaria in cui versano i conti dello Stato, proponiamo contestualmente un adeguamento della ritenuta a titolo di imposta gravante sugli interessi corrisposti ai soci, introdotta dall'articolo 20 della legge n. 216 del 1974.

Allo scopo di corrispondere alla manovra di riassetto della tassazione delle rendite finanziarie, già avviata, riteniamo pertanto di proporre l'elevazione di tale ritenuta dall'attuale misura del 10 per cento al 12,50 per cento.

Tale disposizione determina un sostanziale livellamento della ritenuta stessa all'attuale carico fiscale previsto per gli interessi corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari.

Con ciò si salvaguardano le peculiarità insite nella raccolta di finanziamenti dai soci, ed al tempo stesso si rafforza, col parziale sacrificio richiesto sul piano fiscale, la rilevanza che le imprese cooperative annettono all'adeguamento proposto dei massimali di prestito conferibile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

Art. 2.

1. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.